

Argomento: Professioni

Link originale: <https://pdf.extrapola.com/angqV/4751037.main.png>

Il Sole 24 Ore Lunedì 4 Marzo 2024 - N. 63

11

Professioni 24



ETI, ULTIMO GIURNO PER IL PASSAGGIO ALL'ALBO ONLINE
Scade oggi, lunedì 4 marzo, il termine per compilare l'elenco di Etis e pareri già inviati negli ultimi cinque concordati per

"regolare" verso l'Albo unico online. La scorsa settimana la Cassazione ha emanato ulteriori istruzioni per l'accesso alla piattaforma. Spetterà al Cofp e pareri già inviati negli ultimi cinque concordati per

Contributi previdenziali in bilico con il concordato biennale

L'impatto. A una prima lettura della norma sul «patto tra Fisco e autonomi», i pagamenti per le pensioni potrebbero essere agganciati al reddito prefissato, lasciando al professionista la scelta di versare di più

Valentina Maglietta
Valeria Fina

Con il concordato previdenziale l'ipotesi di un doppio versamento per la prima volta si presenta. In altri parole, una volta accettato il reddito prefissato di massima formulato dall'Inps, è la seconda, ancora più incerta, con la propria Cassa di previdenza. Perché il secondo versamento della norma sul concordato previdenziale, in materia quest'anno, anche l'importo dei contributi previdenziali potrebbe essere agganciato al reddito concordato. In altri parole, una volta accettato il reddito prefissato dal Fisco, anche i contributi previdenziali dovranno essere versati sulla base di un reddito prefissato per due anni (uno solo per i forfettari). La proposta mira a fissare un livello massimo (o minimo) di versamenti previdenziali per questi contribuenti.



I GIUDICI
Qualsiasi fatto agli imparti da attribuire alle Casse di parte degli autonomi finanziari

I personaggi

IL PATTO Tra il Fisco
Da quest'anno gli autonomi riceveranno una proposta di reddito concordato elaborata dal Fisco sulla base di indici predefiniti e valida per due anni (uno solo per i forfettari). La proposta mira a fissare un livello massimo (o minimo) di versamenti previdenziali per questi contribuenti.

IL RIFUGIO
Nella scelta della norma del reddito concordato, il professionista ha la possibilità di scegliere il versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco. La decisione finale spetta al singolo.

IL PRECEDENTE
In giurisprudenza
Con due districi ricorsi la Cassazione si è pronunciata sul precedente concordato, emanato nel 2003. E ha stabilito che il fatto di versamenti non è applicabile anche agli imparti stabilito dalle Casse provinciali che gestiscono la autonomia finanziaria.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Casse in attesa di chiarimenti
L'incertezza sul versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

Il precedente del 2003 bocciato per due volte dalla Cassazione

I ricorsi

Lorenzo Proppoli
Gian Paolo Samuelli

Gli eventuali maggiori o minori versamenti previdenziali rispetto a quelli previsti dal concordato previdenziale, non sono stati mai definitivamente chiariti nell'applicazione di questa norma alla Cassa privata. Nel frattempo però i pareri e i giudizi dei tribunali sono andati in conflitto. Un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

condato, appare se avviene la contribuzione previdenziale obbligatoria sul reddito più alto effettivamente conseguito. Per ogni caso, sarà però necessario il provvedimento di approvazione di questi principi in ambito casei previdenziali privati non ancora proprio così incoraggiati. In occasione della precedente riunione del concordato previdenziale biennale (articolo 33 del Dm 2013/2013), applicabile al biennio 2013/2014, la Cassazione, con la sentenza n. 1000/2013, in tema di versamenti previdenziali, ha stabilito che il reddito concordato del concordato previdenziale biennale non è utilizzabile per il calcolo dei contributi dovuti dai professionisti alle proprie Casse di previdenza private. Trattandosi, nel fatto, di una determinazione oggettiva di contribuzione quanto al reddito di riferimento dell'abilitazione professionale, essa non deve essere di diritto, ma essere determinata tra il professionista e la rispettiva Cassa di previdenza privata. Questa sentenza si presenta allora, in maniera critica, con un precedente assunto dalla Cassazione di Roma, in materia di versamenti previdenziali di professionisti e architetti e ingegneri. In entrambe le pronunce la Cassazione afferma che, in conseguenza della privatizzazione delle

casse professionali e dell'obbligo a loro carico di dover assicurare l'adempimento previdenziale, la determinazione di un reddito imputabile concordato di estremo con l'amministrazione fiscale contribuzione ricorre violazione del principio della cassa e della normativa speciale previdenziale che domanda al loro la presenza di determinati elementi costitutivi. Il fatto di versamenti previdenziali non è applicabile anche agli imparti stabilito dalle Casse provinciali che gestiscono la autonomia finanziaria.

2003
IL PRECEDENTE
Nel precedente concordato biennale 2003/2004, la Cassazione si è pronunciata sul fatto che il versamento di un importo superiore a quello concordato con il Fisco, è un punto che ha generato dubbi tra i professionisti. La norma si applica a chi ha accettato il reddito concordato, ma non è chiaro se si applichi anche a chi ha versato un importo superiore a quello concordato.

PANORAMA

LA REVISIONE

L'equo compenso entra nei codici deontologici

Arrivati a consensuali stadi per avere una norma sull'equo compenso anche nei rispettivi codici deontologici. La scorsa settimana il Consiglio nazionale forense ha approvato in seconda lettura la norma del codice che regola le tariffe della legge sull'equo compenso (l. n. 40 del 2012). Nel rispetto con i convenzioni tra il forense, avvocati e grandi imprese) e con la pubblica amministrazione la legge vieta ai professionisti di concordare o precontrarre un compenso che non sia glielo, equo, proporzionato alla prestazione richiesta, e non sia determinato in ogni azione del parametro forfettario. Per l'avvocato che riceve questa regola scatta la sede disciplinare la cassa. Nel caso in cui l'avvocato riceva un equo compenso di accordo con il cliente, la norma obbliga ad avvertire per iscritto il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare i criteri stabiliti dalla legge, pena la nullità della prestazione. La violazione di questa seconda disposizione comporta una sanzione disciplinare l'avvocato. La norma ha emanato in vigore con la pubblicazione in Gazzetta. Anche i consensuali stadi stanno seguendo il proprio codice deontologico, ma alcuni hanno chiesto di integrare i loro codici deontologici e collegare tra loro e di collaborare con chi esercita abitualmente la professione.

PROMINCIA DEL CDF

Sospensione per il legale che si accaparra i clienti

La Cassazione a sospensione disciplinare l'avvocato che tenta di accaparrare la clientela offrendo prestazioni diverse e personalizzate. Lo ha stabilito il Consiglio nazionale forense con una pronuncia che ha applicato all'articolo 32 del codice deontologico forense. «L'istituto garantisce violazione del principio di decoro, dignità e onestà, nonché della norma in tema di accaparramento della clientela - si legge nella pronuncia emanata il 2° dicembre scorso - il comportamento dell'avvocato che, senza essere richiesto, offre una prestazione personalizzata, cioè rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. Il caso riguarda un avvocato che aveva raggiunto in ospedale i genitori di una bambina appena deceduta e aveva di un'inchiesta mirata, e si era proposto loro per ottenere incarichi professionali per l'assistenza legale nei procedimenti civili e penali originati dal decesso stesso. Il Cdf ha disposto quindi la sanzione della sospensione per cinque anni del legale dell'avvocato dell'attività professionale.

MILLEPROROGHE IN GAZZETTA

Abilitazione semplificata prorogata per il 2024

È operativa la proroga per tutto il 2024 degli esami di abilitazione alle professioni a distanza. È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta» del 28 febbraio il decreto Milleproroghe (Dl 215/2023) nella versione convertita dalla legge 18/2024. Il decreto proroga di un altro anno le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione semplificata sperimentate durante la pandemia. La proroga riguarda gli esami di accesso alle professioni di: dottore commercialista ed esperto contabile, dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e tecnologo alimentare. La possibilità di svolgere l'esame a distanza sarà materialmente decisa con le ordinanze di indizione delle due sessioni annuali di esame a firma della ministra dell'Università, Anna Maria Bernini. La norma consente però anche di semplificare lo svolgimento stesso degli esami, con una unica prova orale anziché le tradizionali tre prove scritte e una orale. Il Milleproroghe lascia poi ai singoli atenei la facoltà di organizzare in proprio le commissioni giudicatrici. Lo stesso decreto rinvia anche di un altro anno l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione degli avvocati, previsto dalla riforma forense. Anche quest'anno quindi l'esame dovrebbe consistere in una prova scritta e una orale.



Abilitazione semplificata prorogata per il 2024

V.Uv.

È operativa la proroga per tutto il 2024 degli esami di abilitazione alle **professioni** a distanza.

È stato infatti pubblicato sulla «Gazzetta» del 28 febbraio il decreto Milleproroghe (DI 215/2023) nella versione convertita dalla legge 18/2024.

Il decreto proroga di un altro anno le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione semplificate sperimentate durante la pandemia.

La proroga riguarda gli esami di accesso alle **professioni** di: dottore commercialista ed esperto contabile, dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e tecnologo alimentare.

La possibilità di svolgere l'esame a distanza sarà materialmente decisa con le ordinanze di indizione delle due sessioni annuali di esame a firma della ministra dell'Università, Anna Maria Bernini.

La norma consente però anche di semplificare lo svolgimento stesso degli esami, con una unica prova orale anziché le tradizionali tre prove scritte e una orale.

Il Milleproroghe lascia poi ai singoli atenei la facoltà di organizzare in proprio le commissioni giudicatrici.

Lo stesso decreto rinvia anche di un altro anno l'entrata in vigore del nuovo esame di abilitazione degli **avvocati**, previsto dalla riforma forense.

Anche quest'anno quindi l'esame dovrebbe consistere in una prova scritta e una orale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.